



COMUNE DI ZINASCO

Provincia di Pavia

Piazza Vittoria 10

P.IVA 00487690182

Tel: +39 0382 / 91 016 – 91 41 18

Fax: +39 0382 / 91 51 35

e-mail: info@comune.zinasco.pv.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE DA ADIBIRE A SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

RENDE NOTO

Che è stata individuata n.1 area pubblica in Zinasco Nuovo adiacente al parco giochi di mq 50 nella quale è consentita l'installazione di un chiosco da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande, la cui posizione è individuata nella planimetria che fa parte integrante delle delibera di Giunta Com. n. 59 del 12.07.2010.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA

Al fine dell'ottenimento della concessione dell'area per la collocazione del chiosco, il richiedente dovrà presentare all'ufficio protocollo del Comune, apposita richiesta di concessione di suolo pubblico per un solo chiosco.

La richiesta in bollo redatta secondo lo schema e la relativa dichiarazione (fac-simile 1 e 2) allegati alla presente, unitamente ai documenti a corredo, dovrà essere presentata firmata pena esclusione all'ufficio protocollo **ENTRO LE ORE 12:00 DEL 22.09.2010.**

La graduatoria delle istanze pervenute, sarà formata dall'ufficio Tecnico, rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

L'autorizzazione per la realizzazione del chiosco, sarà rilasciata previa presentazione del progetto che dovrà essere autorizzato dal Comune.

Eventuali allacciamenti alla rete dei servizi, quali luce acqua, telefono, dovranno essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista previa autorizzazione e a totale carico del richiedente.

DURATA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

La concessione rilasciata, previa corresponsione della relativa tassa di occupazione di suolo pubblica, ha durata di anni 10 (dieci), decorsi i quali si intende decaduta.

La stessa concessione può essere rinnovata su apposita richiesta del titolare o aventi causa, e dovrà pervenire al Comune almeno tre mesi prima della scadenza prestabilita.

La decadenza del titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché la revoca della stessa sono disciplinate dagli articoli 8 e 9 del Regolamento TOSAP.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI E REQUISITI PER LA RICHIESTA

Il permesso di costruire o D.I.A. e la concessione di suolo pubblico, completi di tutti i pareri, permessi, autorizzazioni ed altri atti necessari, costituiscono il titolo necessario per la realizzazione dell'intervento di installazione del chiosco, ma non costituiscono titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.

Al fine del rilascio di quest'ultimo provvedimento, il titolare di concessione di occupazione suolo e permesso di costruire, dovrà presentare apposita richiesta all'ufficio commercio del Comune.

La realizzazione del chiosco sarà comunque subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di essere legittimato allo svolgimento dell'attività economica nel chiosco e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per svolgerla.

Qualora il richiedente non dimostri di essere legittimato a svolgere l'attività prevista nel chiosco o non ottenga entro sei mesi dalla data della richiesta le autorizzazioni necessarie, verranno revocate automaticamente sia la concessione di suolo pubblico sia il permesso di costruire o assenso alla D.I.A..

Venendo meno i requisiti sopra richiamati il richiedente dovrà rimuovere il chiosco e ripristinare lo stato dei luoghi.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno richiedere informazioni all'ufficio commercio e all'ufficio tecnico del Comune di Zinasco.

Il presente Bando viene affisso all'albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune: www.comune.zinasco.pv.it

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE
(Geom. Fabio Migliavacca)**

Fac-simile 1)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA DI MQ 50 DA ADIBIRE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ZINASCO NUOVO

Il sottoscritto _____

Nato a _____ prov. _____ il _____

Residente in _____ via _____

n.tel. _____ c.f. _____

Con riferimento alle condizioni indicate nel bando approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12.07.2010 ;

CHIEDE

La concessione della durata di anni 10, rinnovabile a domanda degli aventi diritto, dell'area antistante il parco giochi comunale di ZINASCO NUOVO di mq 50, per la collocazione di un chiosco da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori di cui all'art. 38 del Codice dei contratti (che si allega alla presente);
- b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
- o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

Firma

Art. 38. Requisiti di ordine generale

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#);

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#);

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

(comma così modificato dall'art. 3, comma 2, legge n. 166 del 2009)

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'[articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 *(ora [articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008](#))* e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Fac-simile 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO
NELL'AREA ANTISTANTE IL PARCO GIOCHI COMUNALE DI ZINASCO NUOVO**

Il sottoscritto _____

Nato a _____ prov. _____ il _____

Residente in _____ via _____

n.tel. _____ c.f. _____

DICHIARA

Di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto, avendo preso visione degli elaborati tecnici presso l'Ufficio Tecnico del COMUNE DI ZINASCO

Di rispettare in caso di assegnazione del lotto, tutti i termini e le condizioni fissati dalla Delibera di Giunta Comunale n.59 del 12.07.2010 e del Regolamento TOSAP, sia per il pagamento dell'importo della concessione e sia per la collocazione del chiosco per la SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;

Di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini e le condizioni prescritti nell'atto di concessione, si incorre nella decadenza dell'assegnazione del lotto.

(Luogo e data)

Firma